

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009*", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" come modificata dall'art. 42 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Comunitaria 2009) che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);
- il Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art.11 - quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

- la Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Regione regola l'esercizio della caccia indicando:
 - le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il caniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
 - l'art. 50, comma 2, in base al quale le Province, previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
 - autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
 - autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agriturismo-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;
 - rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
 - l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
- il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la propria deliberazione n. 1224 del 28 luglio 2008 "Recepimento DM n.184/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)'. Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e successive modifiche e DM del 17/10/07";

- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;

Richiamata altresì la Legge regionale 2 marzo 2009, n. 1 avente ad oggetto "Norme per la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria)";

Atteso che con deliberazione n. 20 del 9 gennaio 2012 è stato approvato il progetto di legge "Disposizioni concernenti la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015";

Considerato che durante l'iter del procedimento legislativo da parte della competente Commissione Assembleare è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 20, depositata il 9 febbraio 2012, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 39 del 10 agosto 2010 nella parte in cui erano state definite con legge giornate, orari, specie e periodi di caccia, ritenendo più consono al sistema costituzionale del riparto delle competenze e funzioni tra lo Stato e le Regioni, in materia di disciplina venatoria, provvedere alla assunzione delle disposizioni regolanti il calendario venatorio, con la forma dell'atto amministrativo, in quanto *"L'intervento regionale viene, infatti, consentito espressamente dalla legge dello Stato proprio allo scopo di modulare l'impatto delle previsioni generali recate dalla normativa statale, in tema di calendario venatorio e specie cacciabili, sulle specifiche condizioni dell'habitat locale, alla cui verifica ben si presta un'amministrazione radicata sul territorio"*;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla definizione del calendario venatorio regionale con atto amministrativo, trasponendo in sede amministrativa parte dei contenuti del progetto di legge di cui alla predetta deliberazione n. 20/2012;

Atteso che seppur in linea di continuità con la regolamentazione che ha caratterizzato le precedenti stagioni venatorie, è necessario apportare gli opportuni adeguamenti al fine di recepire le modifiche introdotte alla legge n. 157/1992, dalla legge comunitaria n. 96/2010 ed atti ad essa collegati;

Preso atto delle richieste e indicazioni delle Province, delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale e degli Ambiti Territoriali di Caccia, pervenute al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, particolarmente incentrate sugli elementi che hanno evidenziato i buoni risultati ottenuti nelle stagioni venatorie precedenti,

avendo conciliato il prelievo venatorio con la tutela del patrimonio faunistico e la salvaguardia delle produzioni agricole;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:


- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*" (BirdsLife International, 2004, Cambridge, UK);
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2011/2012 e degli iscritti agli ambiti territoriali di caccia regionali nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011;

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT
SPECIE NON MIGRATICI - GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Specie Prioritaria Allegato A Direttiva 2009/147/CEE	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI - CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone comix</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 2	1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 2	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 2	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3	2a decade di settembre - 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto - 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio	

CACCIATORI RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA												
Province	Stagione venatoria											
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12 (*)
Bologna	10.550	10.371	10.091	9.797	9.633	9.359	9.074	8.763	8.665	8.406	8.006	7.515
Ferrara	3.779	3.737	3.681	3.558	3.545	3.427	3.312	3.222	3.162	3.070	2.991	2.833
Forlì-Cesena	8.586	8.519	8.398	8.262	8.128	7.989	7.791	7.542	7.410	7.236	7.060	6.691
Modena	7.128	7.005	6.910	6.760	6.589	6.383	6.220	6.008	5.945	5.768	5.502	5.240
Parma	6.240	6.180	6.103	5.993	5.928	5.857	5.744	5.637	5.494	5.324	5.077	4.874
Piacenza	3.995	3.921	3.889	3.834	3.809	3.776	3.757	3.604	3.482	3.309	3.218	3.065
Ravenna	8.779	8.617	8.491	8.344	8.196	8.064	7.794	7.469	7.364	7.070	6.800	6.464
Reggio Emilia	5.710	5.619	5.527	5.397	5.271	5.174	5.055	4.915	4.863	4.726	4.599	4.389
Rimini	5.275	5.246	5.172	4.999	4.881	4.707	4.432	4.263	4.185	3.997	4.424	4.088
TOTALE	60.042	59.215	58.262	56.944	55.980	54.736	53.179	51.423	50.570	48.906	47.677	45.159

(*) dati parziali

CACCIATORI RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA



* dati parziali

CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Province	Stagione venatoria			
	08/09	09/10	10/11	11/12
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613

DATI DI CACCIA						
SPECIE	2008/2009 - capi per		2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	2	1
Fagiano	5	1	5	1	6	1
Volpe	2	1	2	1	2	1
Lepre comune	3	1	3	1	4	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1
Cornacchia grigia	3	2	5	3	5	2
Gazza	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	3	2	4	2
Germano reale	7	2	10	3	13	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2
Fischione	5	2	5	2	7	3
Codone	3	2	3	2	3	2
Mestolone	3	2	3	2	3	2
Moriglione	3	2	3	2	4	2
Moretta	2	1	3	2	2	1
Alzavola	7	2	9	2	13	3
Marzaiola	1	1	3	3	2	2
Folaga	7	3	5	2	7	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2
Porciglione	2	1	3	2	2	1
Beccaccino	3	2	3	1	3	2
Frullino	2	2	3	2	3	2
Pavoncella	9	4	12	4	13	4
Quaglia	3	2	3	2	4	2
Beccaccia	3	1	3	1	3	1
Tortora	6	3	6	3	7	3
Colombaccio	5	2	5	2	5	2
Allodola	32	8	29	8	25	7
Merlo	12	2	10	2	12	2
Cesena	7	2	6	2	9	2
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2

Dato atto che da tali dati emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti territoriali di caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge regionale n. 8/1994 consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella

definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008, il divieto di caccia agli anatidi (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche" (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie oggetto di prelievo - ad eccezione del colombaccio - anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura del 1° ottobre è conforme alle indicazioni dell'ISPRA e della Guida redatta dalla Commissione Europea che, in considerazione dell'estensione eccezionale del periodo riproduttivo di questa specie, giudicano accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (paragrafo 3.4.31) anche in ragione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, anziché fissarla alla 3° decade di ottobre secondo le "Key Concepts" o eventualmente al 20 ottobre qualora si considerasse la sovrapposizione;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 novembre per starna e pernice rossa
 - alla prima domenica di dicembre per fagiano, lepre e coniglio selvatico
 - al 31 gennaio per cinghiale in forma collettiva, volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia

- al 31 dicembre per lepre e al 31 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo)

è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;

- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria
 - al 31 dicembre per quaglia, allodola e merlo, risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
 - al 20 gennaio per tordo sassello risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, moretta, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 20 gennaio per beccaccia, cesena, tordo bottaccio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
 - al 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una

decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- che per quanto concerne il germano reale il 31 gennaio come data di chiusura trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e al vantaggio che, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo *status* della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, in quanto forme di cautela introdotte nella legge statale dalla recente modifica operata dall'art. 42 della legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione, valgono come disposizioni cornice per tutti i calendari provinciali, ferma restando la facoltà per le Province di adottare disposizioni più restrittive ai sensi dell'art. 51, della L.R. n. 8 del 1994;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18 comma 2 della legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia - in quanto specie prioritaria l'una e SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, l'altra - tramite piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;

- il monitoraggio standardizzato della stessa;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato;

Ritenuto:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura - conformemente a quanto suggerito dall'ISPRA - di limitare il prelievo per il merlo a 3 giornate fisse e solo da appostamento, con un carniere massimo giornaliero di 5 capi per cacciatore, mentre per la tortora - che non sverna in Italia e la cui migrazione post-riproduttiva si esaurisce generalmente entro la terza decade di settembre - a 3 giornate fisse e solo da appostamento, con un carniere giornaliero di 15 capi, con conseguente chiusura del prelievo ben prima della terza domenica di settembre;
- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, pavoncella, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone, pavoncella e quaglia, di 10 e 50 per l'allodola, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nel precedente calendario regionale, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dall'1° al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali e non più a scelta;
- di prevedere l'annotazione immediata dei singoli capi di fauna migratoria abbattuti durante l'esercizio della caccia in forma vagante, come già previsto per beccaccia e beccaccino e per ogni capo di fauna stanziale;
- di autorizzare le Province a regolamentare la caccia alla lepre con l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della L.R. n. 8/1994, all'espletamento delle consultazioni;

Atteso che con nota prot. PG/2011/292400 dell'1 dicembre 2011

il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie aveva richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni soprariportate ed articolata come progetto di legge;

Dato atto:

- che il parere dell'ISPRA è pervenuto al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie in data 12 dicembre 2011, assunto agli atti con protocollo PG/2011/300146 di pari data;
- che a seguito di tale parere il predetto Servizio ha provveduto a richiedere chiarimenti all'ISPRA sugli aspetti evidenziati nelle note prot. n. 301935 del 14 dicembre 2011;

Preso atto dei chiarimenti forniti, pervenuti al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie in data 19 dicembre 2011 e assunti agli atti con protocollo PG/2011/307634 del 20 dicembre 2011;

Valutate attentamente le osservazioni ed i pareri pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e tenuto conto dell'esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Dato atto che la scelta di procedere con provvedimento amministrativo non incide sulle valutazioni tecniche già contenute nell'articolato normativo e che pertanto restano valide le analisi istruttorie soprariportate, le controdeduzioni al parere dell'ISPRA, che di seguito per completezza si riportano, tenuto conto anche dell'ulteriore chiarimento (assunto agli atti con protocollo PG/2012/33443 dell'8 febbraio 2012) richiesto dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con nota con protocollo n. 25283 del 30 gennaio 2012;

Ritenuto pertanto, in relazione al parere e chiarimenti dell'ISPRA, di confermare l'accoglimento delle richieste di:

- sospensione della caccia alla moretta, al fine di prevenire il rischio di confusione con altre specie di anatre, relativamente elevato in generale e particolarmente elevato nel caso della moretta tabaccata, evitando abbattimenti accidentali di questa ultima specie;
- posticipazione dell'apertura della caccia al 1° ottobre, ad allodola e beccaccia mantenendo per le altre specie, con l'esclusione di cinghiale e colombaccio, la data della terza domenica di settembre per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010), fermo restando il divieto di caccia agli

anatidi in data antecedente al 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche" (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della propria deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008;

- regolamentazione con successivo atto di tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici avversi, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia;
- posticipazione dell'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, anziché al 15 agosto fissato nella proposta inviata all'ISPRA per il parere, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- differenziazione del prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1/2008, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- divieto di utilizzo di fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle ZPS già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008 e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;
- prevedere una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati;

Ritenuto altresì, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare - diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA - le seguenti date di chiusura:

- per quaglia il 31 dicembre, in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, già soprariportato;
- per tordo sassello il 20 gennaio, in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA medesimo;
- per fischione, gallinella d'acqua e porciglione il 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall'Istituto medesimo;
- per mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, il 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA;
- per pavoncella il 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA, dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere giornaliero e stagionale, come soprariportato;
- per beccaccia, il 20 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
 - è stato comunque previsto di disciplinare con successivo atto tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (neviccate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come la Guida dell'ISPRA suggerisce;
 - è stato previsto un carniere come raccomandato dalla predetta Guida, che al fine di tutelare la specie, seguendo

il principio di precauzione, fissa in 3 e 20 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale;

- al fine di tutelare ulteriormente la specie sono state mantenute le limitazioni del cerniere delle precedenti stagioni venatorie, che fissano parametri uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto alle raccomandazioni di cui sopra dell'ISPRA;
- per cesena e tordo bottaccio il 20 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA;
- per canapiglia il 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
- per codone il 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e per aver fissato, come il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA raccomanda, per

lo stato di conservazione della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale;

- per alzavola e folaga il 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per il germano reale il 31 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che - uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;

Atteso:

- che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei tordi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";
- che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11

febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Ritenuto, infine:

- di attenersi a quanto previsto dalla legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie lepore e coniglio selvatico, individuando la data di apertura alla terza domenica di settembre;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della legge n. 157/1992, fissando dal 1° ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, individuando - in relazione ad ogni singola specie interessata - specifici carnieri giornalieri e stagionali;
- di confermare - per quanto attiene la caccia nel periodo dal 1° al 31 gennaio - l'individuazione da parte delle Province nei rispettivi calendari venatori annuali di tre giornate fisse a settimana (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 157/1992) che, associata alla possibilità di esercitare la caccia nelle ZPS nel mese di gennaio limitatamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica garantiscono un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio;
- che per quanto attiene la valutazione di incidenza, i calendari provinciali dovranno riportare le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani Faunistici venatori provinciali redatte secondo le direttive regionali, in applicazione della normativa vigente e di quanto previsto dalla deliberazione n. 1191 del 30 luglio 2007;

Ritenuto pertanto di definire le disposizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali annuali, le specie di cui è consentito l'esercizio venatorio, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri e i periodi di addestramento cani, secondo la formulazione allegata al presente atto;

Considerato inoltre che per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali i calendari venatori provinciali possono contenere ulteriori limitazioni, secondo quanto stabilito all'art. 33, comma 11, della L.R. n. 8/1994;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali

tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti favorevoli, unanimi e palesi

Delibera:

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare ai sensi dell'art. 50, comma 1 della Legge regionale n. 8 del 1994, nella formulazione di cui all'allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale il "Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali", comprensivo di tre allegati (A, B, C), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia a decorrere dalla stagione venatoria 2012/2013;
- 4) di stabilire che le Province provvedano alla trasmissione al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie dei calendari venatori adottati;
- 5) di revocare la deliberazione n. 20/2012 recante progetto di legge "Disposizioni concernenti la definizione del calendario venatorio regionale per le stagioni 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015";
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEI CALENDARI VENATORI PROVINCIALI**1. FINALITÀ**

- 1.1 Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale, gli indirizzi e le prescrizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali annuali in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 50 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
- 1.2 Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti nonché in relazione ai contenuti del documento *Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species* in EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
- 1.3 Le Province, in funzione di uno svolgimento dell'attività venatoria che assicuri la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, adottano annualmente ai sensi dell'art. 50 della legge regionale n. 8 del 1994 il calendario venatorio, previo parere dell'ISPRA ed in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.
- 1.4 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento.
- 1.5 La Regione promuove una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.6 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- 1.7 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra le Province competenti, sentiti gli ATC interessati.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

3.1 Le specie cacciabili, entro le quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono le seguenti:

starna (*Perdix perdix*);
pernice rossa (*Alectoris rufa*);
fagiano (*Phasianus colchicus*);
lepre comune (*Lepus europaeus*);
coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
volpe (*Vulpes vulpes*);
cinghiale (*Sus scrofa*);
capriolo (*Capreolus capreolus*);
cervo (*Cervus elaphus*);
daino (*Dama dama*);
muflone (*Ovin musimon*);
cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
gazza (*Pica pica*);
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
alzavola (*Anas crecca*);
beccaccino (*Gallinago gallinago*);
canapiglia (*Anas strepera*);
codone (*Anas acuta*);
fischione (*Anas penelope*);
folaga (*Fulica atra*);
frullino (*Lymnocyptes minimus*);
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
germano reale (*Anas platyrhynchos*);
marzaiola (*Anas querquedula*);
mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*);
pavoncella (*Vanellus vanellus*);
porciglione (*Rallus aquaticus*);
allodola (*Alauda arvensis*);
quaglia (*Coturnix coturnix*);
tortora (*Streptopelia turtur*);
colombaccio (*Columba palumbus*);
beccaccia (*Scolopax rusticola*);
merlo (*Turdus merula*);
cesena (*Turdus pilaris*);
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
tordo sassello (*Turdus iliacus*).

3.2 Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della

- popolazione;
 - il monitoraggio standardizzato della stessa;
 - la stima dell'incremento utile annuo;
 - la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
 - l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.
- 3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie, entro i quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.
- 3.4 In assenza di un accordo, che veda coinvolte tutte le Province, le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, in quanto prelievi differenziati a livello provinciale non rispondono a criteri biologici e tecnici accettabili.
- 3.5 La Regione, per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia, disciplina con apposito separato atto, tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici avversi.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- 4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria è consentita nelle forme sottoindicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
- a. dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d);
 - b. dal lunedì successivo fino al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - c. dal 1° gennaio fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;
 - d. dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.
- 4.3 La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:
- a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;
 - b. caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;
 - c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento

regionale n. 1 del 2008, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;

- 4.4. Il cinghiale, in forma collettiva, può essere prelevato nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi.
- 4.5. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento. Il prelievo degli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentito ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali.
- 4.6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 8 del 1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.7. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare limitatamente alle specie individuate tra cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Le Province anticipano in misura corrispondente il termine di chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'articolo 18 comma 2 della legge n. 157 del 1992.
- 4.8. Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo nelle sole prime 3 giornate utili, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
- 4.9. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'allegato A al presente calendario, relativamente alla specie cinghiale in forma collettiva, previo parere dell'ISPRA.
- 4.10. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
- 4.11. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12. Le Province, per la caccia alla lepre, possono autorizzare, regolamentandolo, l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per

conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 Le Province possono consentire la caccia alla fauna selvatica stanziale dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Le Province individuano gli orari venatori secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carnieri previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo approvati dalle Province, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, modificare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali. Le Province

possono, altresì, consentire, regolamentandolo, l'uso in addestramento e allenamento di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

- 7.3 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.4 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.5 Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari o nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
- 7.6 Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 157 del 1992 e dall'articolo 60 della legge regionale n. 8 del 1994, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.
- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:

- a. i terreni con coltivazioni erbacee, dalla semina al raccolto, ad eccezione delle foraggere e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, nei propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con foraggere;
 - b. le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
 - c. i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto, ivi compresi gli impianti da biomassa;
 - d. i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
 - e. i frutteti specializzati;
 - f. i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto;
 - g. le tartufaie coltivate, ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752).
- 8.6 L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltrech  in forma vagante,   ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto,   ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto,   ammesso il transito con l'arma carica. Negli impianti da biomassa   ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.
- 8.7 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 e 8.6, nei terreni in attivit  di coltivazione   ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) E NELLE ZONE UMIDE

- 9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1224 del 2008, nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS)   vietato:
- a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1  settembre (preapertura) con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
 - b. effettuare, nel mese di gennaio, pi  di due giornate di caccia - corrispondenti al venerd  e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;
 - c. utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attivit  venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonch 

- nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- d. addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre;
 - e. abbattere anatidi, ad esclusione del germano reale, prima del 1° ottobre nelle ZPS "di acque lentiche".
- 9.2 Ai fini della conservazione delle specie di avifauna per cui sono state designate le ZPS, così come stabilito dalla Direttiva 147/2009/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, le valutazioni d'incidenza dei calendari venatori provinciali coincidono con le valutazioni espresse sui singoli Piani Faunistico Venatori provinciali, come previsto dalla normativa vigente.
- 9.3 Le Province trascrivono nel calendario venatorio provinciale le prescrizioni individuate nelle valutazioni d'incidenza dei Piani faunistico venatori provinciali, redatte secondo le indicazioni della Regione.
- 9.4 Ai sensi della legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento a pallini di piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

10. TESSERINO VENATORIO

- 10.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 10.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').
- 10.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.

- 10.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
- 10.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia.
- 10.6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 10.7 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 10.8 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 31 marzo.
- 10.9 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tale scheda, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della legge regionale n. 8 del 1994.
- 10.10 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 10.11 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- 10.12 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 10.11.
- 10.13 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.